



COMUNE DI SUTERA
(*Provincia di Caltanissetta*)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 DEL 19-08-2020

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA NUOVA IMU DA APPLICARE PER L'ANNO 2020.

L'anno **duemilaventi** il giorno **diciannove** del mese di **agosto** alle ore **18:50**, nella sala delle adunanze consiliari della sede municipale del Comune di Sutera, a seguito della convocazione con avviso del Presidente del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 7/1992, in seduta Pubblica di Prima convocazione e in sessione Ordinaria.

Presiede l'adunanza la Sig.ra Malta Onofria Marina, nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti i Signori:

Cognome e nome	Carica	Presente/Assente
Malta Onofria Marina	Presidente	Presente
Carruba Giuseppe.	Consigliere	Presente
Grizzanti Simona	Consigliere	Presente
Ippolito Antonino	Consigliere	Presente
Nola Onofrio	Consigliere	Presente
Mantione Paolino	Consigliere	Presente
Consiglio Salvatore	Consigliere	Presente
Piazza Giuseppe Alessandro	Consigliere	Presente
Tona Carmelo Onofrio	Consigliere	Presente
Di Carlo Diego	Consigliere	Presente

Assegnati n. 10

In carica n. 10

Assenti

Presenti 10

Con l'assistenza e partecipazione del Segretario Comunale D.ssa Concettina Nicosia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la proposta di deliberazione relativa all'oggetto è munita dei pareri prescritti e che la stessa viene inserita nella presente deliberazione.

- in continuazione di seduta -

Il **Presidente del Consiglio** passa alla trattazione del punto n. 08 inserito all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Approvazione delle aliquote della nuova IMU da applicare per l'anno 2020". Illustra brevemente l'argomento in trattazione, dando lettura della parte deliberativa della proposta di deliberazione in esame. Dà atto che la proposta di deliberazione in trattazione è corredata dai pareri favorevoli resi dal competente responsabile di posizione organizzativa in ordine alla regolarità tecnica e contabile e dal parere favorevole reso dal Revisore dei Conti.

Il **Responsabile dell'Area Finanziaria**, intervenendo, passa in rassegna l'aliquota base della nuova imposta e le aliquote ridotte che si propone di introdurre con scopo agevolativo delle tre fattispecie descritte nella parte deliberativa della proposta in trattazione. Evidenzia che la nuova IMU sostituisce la vecchia IMU, inglobando altresì la TASI che è stata abolita a decorrere dall'esercizio finanziario in corso.

Il **Consigliere Carruba**, chiesta ed ottenuta la parola per dichiarazione di voto, preannuncia che i Consiglieri di Minoranza esprimeranno un voto di astensione sulla proposta di deliberazione in trattazione

Il **Presidente** del Consiglio, considerato che nessun Consigliere chiede di intervenire, sottopone a votazione l'approvazione della proposta di deliberazione in trattazione.

Esperita la votazione a scrutinio palese per alzata e seduta, il Presidente accerta e proclama il seguente risultato:

Presenti	10
Votanti	10
Favorevoli	07
Contrari	--
Astenuti	03 (Carruba, Piazza, Di Carlo)

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Visti i pareri resi dai competente responsabile di posizione organizzativa in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti;
Visto l'esito della votazione finale;

DELIBERA

- **di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione delle aliquote della nuova IMU da applicare per l'anno 2020”.**

A questo punto, il **Presidente** sottopone a votazione l'immediata eseguibilità della deliberazione testé approvata, rappresentando che a tale fine è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali.

Esperita la votazione a scrutinio palese per alzata e seduta, il **Presidente** accerta e proclama il seguente risultato:

Presenti	10
Votanti	10
Favorevoli	07
Contrari	--
Astenuti	03 (Carruba, Piazza, Di Carlo)

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

- **di rendere immediatamente eseguibile la deliberazione testé approvata.**

Il Presidente del Consiglio, esaurito l'esame dell'argomento e non avendo altri chiesto di intervenire, passa alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.

**Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale
N. 6 del 12-08-2020**

AREA FINANZIARIA

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA NUOVA IMU DA APPLICARE PER L'ANNO 2020..

^^^^^^^^^^

Premesso che:

- ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

-il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

-i presupposti, della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

- la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

- ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

-ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Preso atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

-il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni

le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

Dato atto, altresì, che:

- l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D" che resta pari allo 0,76%;

- il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

Visti:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

- il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

Considerato che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

Visti, ancorai:

- il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

-il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

-il comma 754, che stabilisce l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

-il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28, dell'art. 1, della Legge n. 208/2015.

Considerato che per le fattispecie di cui al precedente capoverso, il Comune, negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Visto il comma 756, che dispone, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la possibilità per i Comuni di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU, inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

Evidenziato che:

-il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757, formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

-dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la delibera di Consiglio Comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia;

-ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

-la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

- la mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

Rilevato che il comma 777, ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

Considerato che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *“ Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti ”;*

Visto il regolamento comunale per la disciplina della nuova IMU approvato con deliberazione del consiglio comunale n.....del.....;

Richiamato l'art. 107, comma 2, del Dl 18/2020, come modificato in sede di conversione del Dl 34 del 19.05.2020, dall'art. 106 c. 3bis, introdotto dalla L. 77 del 17.07.2020, che ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio 2020/2022 al 30.09.2020, termine ultimo anche per l'approvazione delle deliberazioni regolamentari e tariffarie dei tributi locali;

Verificato che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

Consederate le aliquote deliberate per il 2019, con atto di C.C. n. 8 del 28.03.2020;

Rilevato che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			Tipo di immobile
Base	Massima	Minima	
0,50%	0,60%	0,00%	Abitazione principale di lusso

0,10%	0,10%	0,00%	Fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	"Beni merce"
0,76%	1,06%	0,00%	Terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	Altri immobili

Ritenuto, in ragione di quanto premesso, di introdurre le seguenti misure di aliquota IMU per l'anno 2020:

		Tipo di immobile	
	Aliquote		
BASE	0,50%		Abitazione principale di lusso
COMUNE MONTANO	ESENTI		Fabbricati rurali strumentali
BASE	0,10%		"Beni merce"
COMUNE MONTANO	ESENTI		Terreni agricoli
BASE	0,86%		Fabbricati gruppo "D"
BASE	0,86		Altri immobili

Ritenuto altresì di approvare le seguenti aliquote ridotte, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 del suddetto regolamento comunale per la disciplina della Nuova IMU:

Fabbricati, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. (art. 26, comma 1, lett. d del Regolamento)	0,4%
Proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel quartiere Rabato; l'agevolazione è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. (art. 26, comma 1, lett. e del Regolamento)	0,4%
Immobili posseduti a titolo di proprietà ed usufrutto da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato ed iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso e che il proprietario dell'unità immobiliare sia già pensionato nel paese di residenza; l'agevolazione è applicata con riferimento ad una sola unità immobiliare e non si estende alle pertinenze. (art. 26, comma 1, lett. f del Regolamento)	0,4%

Visto il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

Rilevato che:

-a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

-tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle

medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

Visti:

- l'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito nella Legge n. 27/2020 che ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2020;
- l'art. 138, del D.L. n. 34/2020, che ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge n. 160/2019, che svincolava il termine di approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU da quello di approvazione del bilancio di previsione, fissandolo al entro il 30 giugno 2020, ripristinando così, la precedente previsione normativa che consente così di applicabile il regime di approvazione ordinaria, indicato di seguito;
- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»* e che *«i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*.

Richiamati l'art. 107 del D.Lgs 18.08.00, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

Visti i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, e dell'art. 239 del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267:

- a) Responsabile servizio interessato:
- b) Responsabile del servizio finanziario:
- c) Del revisore dei conti, acquisito in data.....prot. n.....

VISTI:

- l'O.R.EE.LL.;
- la L. R. n.142/1990 e s.m.i., così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/1991 e s.m.i.;
- la L. R. n. 7/1992;
- la Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta norme sull'ordinamento degli Enti Locali;
- il Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 165/2001, e s.m.i.;
- il D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 58/2019;
- il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Statuto Comunale;

PROPONE

- a) **Di dare atto** di tutto quanto esposto in premessa che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- b) **Di approvare**, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della "nuova" IMU, da applicare nell'anno 2020, nella misura indicata nelle tabelle di seguito riportate:

			Tipo di immobile
	Aliquote		
BASE	0,50%		Abitazione principale di lusso
COMUNE MONTANO	ESENTI		Fabbricati rurali strumentali
BASE	0,10%		"Beni merce"
COMUNE MONTANO	ESENTI		Terreni agricoli
BASE	0.86%		Fabbricati gruppo "D"
BASE	0.86		Altri immobili

Aliquote ridotte, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 del suddetto regolamento comunale per la disciplina della Nuova IMU:

Fabbricati, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. (art. 26, comma 1, lett. d del Regolamento)	0,4%
Proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel quartiere Rabato; l'agevolazione è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. (art. 26, comma 1, lett. e del Regolamento)	0,4%
Immobili posseduti a titolo di proprietà ed usufrutto da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato ed iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso e che il proprietario dell'unità immobiliare sia già pensionato nel paese di residenza; l'agevolazione è applicata con riferimento ad una sola unità immobiliare e non si estende alle pertinenze. (art. 26, comma 1, lett. f del Regolamento)	0,4%

- c) **Di prendere atto** che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020 e che la rata a saldo dovrà essere ricalcolata in base a tali aliquote;
- d) **Di dare atto** che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;
- e) **Di dichiarare** immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art.12 comma 2 della LR 44/91.

La Responsabile del procedimento
Noto Calogera

Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott.ssa Castiglione Maria Vincenza

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere Favorevole

Sutera, li 13-08-2020

Il Responsabile dell'Area
F.to Dott.ssa Castiglione Maria Vincenza

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere Favorevole

Sutera, li 13-08-2020

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Dott.ssa Castiglione Maria Vincenza

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 19-08-2020 .

Il Presidente

F.to Sig.ra Malta Onofria Marina

Il Consigliere Anziano

F.to Sig. Carruba Giuseppe.

Il Segretario Comunale

F.to D.ssa Nicosia Concettina

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 21-08-2020
al 05-09-2020 e registrata al n. 658 del Registro Pubblicazioni.

Sutera, li 21-08-2020 .

Il Responsabile dell'Albo Pretorio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 21-08-2020 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi e che entro tale termine non sono state prodotte opposizioni.

Sutera, li 07-09-2020 .

Il Segretario Comunale

F.to D.ssa Nicosia Concettina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19-08-2020 in quanto:

- è stata dichiarata immediatamente esecutiva.
- è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio senza riportare, nei primi 10 giorni dalla pubblicazione, denunce di vizi di legittimità, come previsto dall'art. 12, comma 1, della L.R. 44/1991.
- sono decorsi 15 giorni di pubblicazione;

Sutera, li 19-08-2020 .

Il Segretario Comunale

F.to D.ssa Nicosia Concettina

È copia conforme all'originale per uso amministrativo

Sutera, li _____.

Il Segretario Comunale
